

**Diffondilo tramite intranet ed affigilo in bacheca**

SETTEMBRE - *formato elettronico*

---

---

# il foglio

CGIL Bergamo

dei lavoratori della Funzione Pubblica

---

**Questo numero è diffuso solo in formato elettronico**

Sommario:

|   |         |
|---|---------|
| RELAZIONI SINDACALI SEMPRE MENO CORRETTE IN PROVINCIA<br>DI BERGAMO .....   | Pag. 1  |
| ANCORA SULL’AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA “ORIO SERVIZI SRL”<br>DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....  | Pag. 3  |
| ENTE PROVINCIA:LE GRANDI INFRASTRUTTURE<br>VIABILISTICHE E ABIEMMEDUE .....   | Pag. 6  |
| TRA ENTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI NON E’ POSSIBILE LA<br>MOBILITA’ PREVISTA DALL’ART.30 DEL D.LGS 165/01 .....  | Pag. 10 |
| L’INDENNITA’ DI RISCHIO DA RADIAZIONI COMPETE A TUTTI I<br>TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E A TUTTO IL<br>PERSONALE ESPOSTO IN MODO PERMANENTE AL RISCHIO<br>RADIOLOGICO ..... | Pag. 13 |
| COMUNICATO DELCOMITATO ISCRITTI AZIENDA OSPEDALIERA<br>DI TREVIGLIO.....  | Pag. 15 |

---

**RELAZIONI SINDACALI**

**RELAZIONI SINDACALI SEMPRE MENO CORRETTE NEGLI ENTI DELLA  
PROVINCIA DI BERGAMO**

Si allega il testo della lettera inviata il 14 settembre ai Presidente ed ai Magistrati della Sezione Lavoro della provincia di Bergamo e, per conoscenza, al Prefetto, alle amministrazioni pubbliche provinciali ed ai lavoratori, in ordine al peggioramento delle

relazioni sindacali riscontrato dalla FP-CGIL in molti enti ed al mancato rispetto degli obblighi contenuti nei contratti collettivi di lavoro in merito a tali relazioni.

Con la presente la scrivente organizzazione sindacale intende segnalare le crescenti difficoltà incontrate con le amministrazioni pubbliche nell'attuare un corretto sistema di relazioni sindacali secondo la disciplina prevista dai contratti collettivi di lavoro.

E' questo un fenomeno sempre più frequente e diffuso e che, pertanto, non può ritenersi circoscritto a singole volontà o a casi particolari, ma che deve essere inserito nel complessivo emergere di comportamenti sempre più insofferenti rispetto alle regole e agli obblighi che le relazioni sindacali disciplinate dai CCNL impongono.

Istituti quali l'informazione preventiva e successiva per gli atti che hanno ricadute sull'organizzazione del lavoro o l'obbligo di sentire preventivamente le organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro, peraltro, previste anche da specifiche disposizioni di legge, vengono ripetutamente disattese dalle amministrazioni, non consentendo a questa organizzazione sindacale di assolvere appieno alle funzioni che i contratti collettivi alla stessa demandano.

Non è costume di questa organizzazione sindacale lamentarsi, quanto piuttosto quello di promuovere il confronto con le diverse amministrazioni, tuttavia la sempre più scarsa attenzione di queste ultime rispetto agli obblighi imposti dalla disciplina vigente, sia di natura contrattuale che legislativa, obblighi la cui mancata attuazione comporta anche specifiche sanzioni, crediamo renda opportuna questa segnalazione prima di avviare un possibile ampio contenzioso, rispetto al quale sarebbe, poi, inopportuno stupirsi.

Distinti saluti.

CGIL

Funzione Pubblica

Giacomo Pessina

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, Sez. lavoro, decreto 6 giugno 2007, n. 2018.  
La repressione della condotta antisindacale non compete ai sindacati locali.**

Gli organismi locali o nazionali delle confederazioni sindacali non sono legittimati ad agire per la repressione del comportamento antisindacale adottato dalla PA (nella specie relativamente a questioni concernenti la sanità) ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300/1970, in quanto non soltanto non incardinate in un sindacato di categoria nazionale, ma altresì privi di interesse ad agire, non rientrando nei loro compiti specifici la tutela di una specifica categoria.

Con la sentenza in oggetto il giudice ha evidenziato che ciò consente anche di evitare che associazioni sindacali di dimensione meramente locale possano fruire dello strumento con la mera adesione ad una confederazione, vanificando, così, la finalità espressamente perseguita dal legislatore di limitare l'accesso alle sole associazioni aventi dimensione nazionale.

**AFFIDAMENTI IN HOUSE**  
ANCORA SULL’AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA “ORIO SERVIZI SRL”  
DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Si riportano di seguito la lettera che FP-CGIL, FP-CISL e UIL-FPL nazionali hanno inviato al Presidente ed al Segretario dell’ANCI, ed al Sindaco del comune di Orio al Serio in merito all’affidamento diretto alla Orio Servizi Srl dell’istruttoria per il rilascio delle carte d’identità presso l’aeroporto di Orio al Serio e della vigilanza e repressione delle violazioni al codice della strada presso lo stesso aeroporto ed il Centro commerciale di Orio, e la lettera di precisazione del Segretario Generale della FP-Cgil di Bergamo inviata in data ..... al Prefetto ed al Sindaco di Orio al Serio relativamente ai commenti sulla vicenda apparsi sull’“L’Eco di Bergamo”.



AL DOTTOR LEONARDO DOMENICI  
PRESIDENTE DELL’ANCI

AL DOTTOR ANGELO RUGHETTI  
SEGRETARIO GENERALE ANCI

E, p.c.

AI SINDACO DI ORIO AL SERIO

Alle scriventi OO.SS. giungono numerose segnalazioni di comuni che esternalizzano servizi, spesso si tratta di servizi di pubblica utilità e/o funzioni specificatamente pubbliche, per le quali, usando un termine da Memorandum, chiameremmo attività CORE dell’ente.

Ultimo in ordine di tempo è il caso del comune di Orio al Serio che sta procedendo all’esternalizzazione di servizi con affidamento diretto ad una società interamente controllata dallo stesso comune (affidamento in house).

Questi servizi sono in realtà pubbliche funzioni, quindi al di fuori del disposto dell’art. 112 del D.lgs 267/00 e riguardano:

1) il rilascio di carte d'identità e precisamente la fase istruttoria della richiesta di autorizzazione nonché la predisposizione della carta d'identità ai passeggeri richiedenti, con emissione delle stessa da parte del comune di Orio al Serio;

2) la vigilanza e la repressione delle violazioni del codice della strada in particolare della gestione del servizio di vigilanza presso l'aeroporto di Orio al Serio ed il Centro commerciale Orio Center compreso l'introito di quanto incassato dal concessionario per sanzioni e per contravvenzioni al codice della strada.

Tali pubbliche funzioni, peraltro, sono soggette al controllo ministeriale ed implicano la responsabilità diretta del Sindaco in qualità di ufficiale di governo e Autorità locale di pubblica sicurezza.

Come ricorderete ed accennavamo all'inizio, il 6 aprile 2007 ci siamo impegnati tutti con la sottoscrizione del Memorandum per una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche; abbiamo ritenuto quell'intesa un momento alto ed importante di condivisione di un programma che ha visto per la prima volta il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, peraltro in una fase in cui si annunciava il riavvio dei processi riformatori in attuazione del titolo V della Costituzione.

Si tratta ora di far vivere quell'accordo, di assumersi la responsabilità di tutte le parti dell'intesa, e si tratta di farlo, nel vostro caso, nel sensibilizzare i comuni sull'importanza che il rispetto dell'accordo comporta, ciò vuol dire fare il salto di qualità e diventare protagonisti nel processo di cambiamento.

Dal nostro punto di vista inoltre la richiesta, giusta, di coinvolgimento implica anche la responsabilità nella fase successiva: quella della gestione dell'accordo stesso.

Per quanto sopra esposto le scriventi OO.SS., pur consapevoli dell'autonomia gestionale di ogni singolo comune, chiedono un intervento chiaro e trasparente da parte dell'ANCI (una delibera del Consiglio Nazionale e/o del Comitato Direttivo o quant'altro riteniate opportuno), che sia in grado di costruire le condizioni per invertire la tendenza diffusa all'esternalizzazione.

Nel rimanere in attesa di un sollecito riscontro si inviano saluti.

FP CGIL  
(Crispi)

FP CISL  
(Alia)

FPL UIL  
(Fiordaliso)

Abbiamo letto le dichiarazioni rilasciate al vostro giornale ( mercoledì 12 settembre) dal sindaco di Orio inerenti l'"esternalizzazione" delle funzioni pubbliche per il rilascio dei documenti d'identità in aeroporto e per la vigilanza e la repressione delle violazioni del codice della strada presso la zona aeroportuale e dell'Orio Center.

Innanzitutto vorremo fare una premessa, la presente non ha nessun intento polemico ma vuole semplicemente sottolineare quanto da tempo sosteniamo come Funzione Pubblica CGIL di Bergamo e che è stato così chiaramente indicato nella lettera inviata dalle segreterie nazionali di CGIL- CISL - UIL all'ANCI.

Noi non dissentiamo dalla descrizione dei fatti sostenuta dal sindaco, sottolineiamo solo che tali dichiarazioni confermano l'avvenuto affidamento di funzioni pubbliche ad una società capitali che, ancorché interamente partecipata dal comune di Orio, è un soggetto giuridico privato e quindi non può esercitare tali funzioni.

Dichiarare infatti che "il comune si è attrezzato a far fronte anche con strumenti più agili e celeri, alle necessità imposte dalla nuova situazione" attraverso una società, che si occuperà dello sportello anagrafico per il rilascio di carte d'identità ai passeggeri in transito all'aeroporto, significa affermare che tali funzioni sono state cedute. Funzioni del Ministero dell'Interno attribuite ai sindaci, in qualità di commissari del Governo, e che non possono essere cedute ad altri.

Dichiarare che "le carte sono rilasciate dal comune e il lavoro materiale viene svolto da un ex dipendente, anche se è stato responsabile dei servizi demografici, preso in carico dalla società" significa dire che la fase istruttoria della richiesta di autorizzazione nonché la predisposizione della carta d'identità è ceduta alla "Orio Servizi SRL".

Dichiarare, inoltre, che: "le uniche incombenze in capo alla società sarebbero quelle al pagamento di corrispettivi per il lavoro svolto dal personale di vigilanza proveniente da altri comuni" e che "in questo modo anche i costi del personale che prima gravavano sul bilancio del comune di Orio...ora non pesano più", significa dire che le convenzioni non saranno più tra enti locali ma tra enti locali e una società e quindi che tale funzione è esternalizzata.

La funzione pubblica CGIL di Bergamo e le segreterie nazionali ritengono che tutto ciò non sia possibile in quanto viola norme di legge e, tra l'altro, coinvolge altre Istituzioni Pubbliche che su tali funzioni hanno compito di controllo.

Abbiamo, più volte ribadito anche al comune di Orio che si possono trovare altre soluzioni per poter esercitare direttamente tali funzioni, senza gravare sulle tasche dei cittadini e al tempo stesso non affidando funzioni pubbliche ad una società privata. Ci auguriamo che insieme a tutte le Istituzioni coinvolte tali soluzioni alternative possano essere attuate.

Bergamo, 15 settembre 2007

Funzione Pubblica CGIL  
Giacomo Pessina

**CORTE DEI CONTI, sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione del 17 gennaio 2007, n. 2. Sussiste l'obbligo di computare nella spesa del personale anche quella dei dipendenti delle società in house affidatarie di un servizio pubblico.**

Con la deliberazione indicata la sezione regionale di controllo per la Lombardia si è pronunciata sulla richiesta di parere circa la sottoposizione ai vincoli posti dal patto di stabilità in materia di spese per il personale nella ipotesi di costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale (a totale partecipazione del comune di Cologno al Serio) per la gestione della farmacia comunale, attualmente gestita in economia e nel cui organico sono presenti due farmacisti, di cui un direttore, e due collaboratori amministrativi.

Secondo i giudici contabili lombardi, le società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria, costituite da un ente territoriale per lo svolgimento di alcuni compiti e funzioni pubbliche, mantengono, pertanto, la natura di ente pubblico ove, per raggiungere lo scopo per il quale sono state istituite, utilizzino prevalentemente risorse pubbliche. Di qui la considerazione che i risultati gestionali-finanziari delle predette società, anche in mancanza di una specifica disciplina che preveda il loro consolidamento con i risultati dell'ente pubblico costituente, debbono pertanto essere computati insieme a quelli di quest'ultimo al fine di calcolare le grandezze di finanza pubblica relative al Patto di stabilità interno.

In conclusione, la sezione ha ritenuto che la mera distinzione formale della società affidataria rispetto al comune, secondo quanto prospettato nella richiesta di parere, a nulla rilevi ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno, poiché la società, quale ente strumentale del comune, assumerebbe la veste sostanziale di ufficio del comune, non distinto da esso, analogamente a qualsiasi altro ufficio comunale.

---

### **AFFIDAMENTI IN HOUSE**

#### **ENTE PROVINCIA: LE GRANDI INFRASTRUTTURE VIABILISTICHE E ABIEMMEDUE**

Si allega la lettera inviata il 24 settembre 2007 al Presidente ed ai dipendenti della Provincia di Bergamo in merito alla ricapitalizzazione di Abiemmedue SpA, società interamente controllata dalla Provincia di Bergamo e l'approvazione del nuovo statuto della società.

Nell'agosto del 2005 scoprimmo dai giornali che la Provincia aveva provveduto all'affidamento diretto delle "attività di service" a supporto della realizzazione di opere pubbliche nel campo delle infrastrutture viabilistiche ad una società di capitali (la neonata Abiemmedue), società di scopo controllata da ABM.

Nella sua qualità di consigliere delegato della neonata società il dott. Luciano Bertoncello, in un'intervista rilasciata all'Eco di Bergamo, spiegò che grazie a: "un nucleo duro di 5-6 persone più collaborazioni a progetto", Abiemmedue sarebbe stata in grado in tempi brevi di dare il via alle opere oggetto della convenzione stipulata il primo agosto con la Provincia di Bergamo.

Allora, in riferimento al suo "zoccolo duro di over 50", il dott. Bertoncello ebbe a dire: "vogliamo vedere i curriculum di queste persone? Se lo facciamo capirete perché siamo in grado di **firmare una convenzione oggi e attaccare con i lavori domani**. Qui serve gente esperta, perché non c'è tempo da perdere: non ne abbiamo." Significativo, in proposito, era il titolo della lunga intervista all'Eco: "Opere in metà tempo, distribuendo premi".

Non solo, ma in riferimento all'ampliamento della Dalmine-Villa d'Almè, il consigliere delegato di Abiemmedue, si spingeva oltre e, considerando che l'opera non "è roba nostra", affermava: "Se tutto andrà in porto c'è una bozza di convenzione per cui Anas passerà l'opera alla Provincia e questa a Abm2. Per essere chiari, se resta in mano all'Anas la Dalmine-Villa d'Almè non si farà mai".

**I cinque, sei super-esperti del dott. Bertoncello, sarebbero stati in grado di svolgere l'attività di 47 dipendenti** che la Provincia avrebbe dovuto assumere per lo scopo. Non è dato di sapere come e da dove l'amministratore delegato di Abiemmedue avesse ricavato tale informazione.

Come Lei sa Presidente, allora, la Funzione Pubblica CGIL contestò vivacemente tutta la vicenda, tanto da presentare un ricorso al TAR della Lombardia, ricorso tuttora pendente presso la sezione di Brescia.

Sinteticamente i **motivi del nostro dissenso erano i seguenti**:

- 1) il futuro di un settore strategico della Provincia, come quello della programmazione e progettazione delle opere viabilistiche veniva messo in discussione a tutto vantaggio di una società privata;
- 2) c'era il rischio che gli uffici provinciali fossero collocati in una posizione servente nei confronti di Abiemmedue;
- 3) venivano affidate ad Abiemmedue funzioni pubbliche proprie della Provincia secondo modalità non previste dalla legge, in contrasto, peraltro, con l'art. 19 della legge 109/94 (ora art.33 del D.Lgs 163/06);
- 4) non si era in presenza dell'affidamento "in house" di un servizio pubblico ex art 113 del D.Lgs 267/00;
- 5) il "controllo analogo" a quello effettuato sui propri servizi interni, che la Provincia, come qualsiasi altro ente pubblico, doveva poter esercitare su Abiemmedue non era garantito, considerato che quest'ultima era controllata da una società di capitali (ABM) e non direttamente dalla Provincia e che, inoltre, la stessa Abiemmedue era aperta anche alla partecipazione di soci privati;

Allora solo la CGIL di Bergamo, tra le confederazioni sindacali, appoggiò la Funzione Pubblica, Cisl e Uil se la presero con noi perché ostacolavamo lo sviluppo delle infrastrutture viabilistiche provinciali al fine di favorire interessi particolari (quelli dei dipendenti) sulla base di cavilli giuridici.

**A due anni di distanza i fatti ci dicono che le uniche opere per cui è stata, quantomeno avviata, la procedura della loro realizzazione sono:**

- il parcheggio del nuovo ospedale, che opera viabilistica non è, di cui si prevede (delib. Consiliare n.57/2007) di espletare entro la fine dell'anno l'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dell'intervento, la stipulazione del contratto, avvio della progettazione definitiva;
- la variante di Zogno di cui si prevede, sempre entro la fine dell'anno il completamento della progettazione definitiva, il completamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'avvio della procedura di variante urbanistica, il completamento delle procedure di esproprio.

Le altre opere, sono rimaste sulla carta, mancano i finanziamenti.

Ora, con deliberazione consiliare n. 57 del 28.7.2007, la Provincia di Bergamo ha provveduto anche ad acquistare Abiemmedue, dalla sua "holding" ABM, ad approvare il nuovo statuto di Abiemmedue, a modificare in alcune sue parti la convenzione stipulata il 1 agosto 2005.

Aspetto curioso è che le modifiche più significative dello statuto vanno proprio nel senso delle osservazioni mosse a suo tempo dalla FP-CGIL e contenute nel ricorso presentato al giudice amministrativo:

- si acquista Abiemmedue per averne il diretto controllo, senza passare tramite società intermediarie al fine di poter esercitare il "controllo analogo";
- si elimina la possibilità per soci privati di poter partecipare a capitale sociale di Abiemmedue, requisito richiesto per l'affidamento "in house";
- non si fa più alcun riferimento all'art. 113 del D.Lgs 267 in quanto non si è in presenza di un affidamento diretto di un servizio pubblico.

Dalla citata deliberazione consiliare del luglio scorso emerge anche che la Provincia acquista il pacchetto azionario di Abiemmedue a poco più della metà del suo valore nominale (che affare qualcuno potrebbe dire, solo che anche ABM è proprietà della Provincia e che il valore patrimoniale di Abiemmedue risulta "un valore patrimoniale presumibile al 31 dicembre 2006.... risultante dalle comunicazioni trasmesse da A.B.M. SpA"), ne riduce il capitale ai sensi dell'art. 2446 del cod. civ. (riduzione da effettuarsi quando il capitale sociale "in conseguenza di perdite" è diminuito di oltre un terzo), provvede a ricapitalizzare Abiemmedue sottoscrivendo nuove azioni, concede un credito infruttifero alla stessa società per un importo complessivo di € 3.410.000,00 dando atto che la somma verrà recuperata nella fase di liquidazione dei corrispettivi, ecc., ecc.

Insomma **Abiemmedue è una società in perdita, la Provincia l'acquista, la ricapitalizza e gli concede un credito infruttifero** fino al momento in cui gli dovrà pagare l'avvenuta prestazione, allora recupererà il credito. I pagamenti saranno corrisposti ad Abiemmedue "a piè di lista, a seguito di emissione di regolare fattura, entro e non oltre 90 giorni ..."

Quando presentammo ricorso al Tar evitammo di chiedere l'intervento d'urgenza, per la sospensione dell'esecutività della deliberazione consiliare n. 66 del 12.07.2005, al fine di non lasciare, per il futuro, **alcun alibi ad Abiemmedue** e permetterle, in attesa del giudizio di merito, di operare liberamente. Non volevamo che qualcuno, maliziosamente, potesse dire che era colpa del sindacato CGIL se non si erano realizzate le opere viabilistiche necessarie allo sviluppo della provincia

**Ora, a distanza di due anni, visto come finora si sono svolti i fatti, ci poniamo e le poniamo Presidente, alcune domande:**

- era davvero necessario costituire una società di capitali con le caratteristiche di Abiemmedue per raggiungere questi risultati?
- davvero i competenti uffici provinciali, che pure collaborano con Abiemmedue, non erano in grado di effettuare quello che questa società ha realizzato negli ultimi due anni?
- quante assunzioni a tempo indeterminato, ora che, pur con i limiti imposti dall'ultima finanziaria è possibile effettuarne, (non certo le 47 citate dal dott. Bertoncetto) sono state proposte e programmate dall' Amministrazione provinciale per rafforzare il servizio per la progettazione delle opere pubbliche?
- infine, in nome della trasparenza che, si dice, deve caratterizzare, non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche quei soggetti privati a cui vengono affidate pubbliche attività, quanto sono costati in questi due anni il dott. Bertoncetto ed il suo pool di super-esperti over 50? quanti e chi sono questi esperti?

Qualcuno potrebbe dire che è solo politica. In realtà, a giudicare dalla presenza in aula al momento del voto del Consiglio provinciale per l'approvazione della citata deliberazione n. 57 del 28.7.2007, si potrebbe affermare che **la politica locale non ha un grande interesse per la vicenda.**

Per parte nostra, come FP-CGIL, siamo consapevoli di essere un'organizzazione sindacale di categoria, e quindi di limitare il nostro intervento agli aspetti propri di una organizzazione sindacale. Tuttavia se le scelte della politica hanno importanti riflessi, **non solo sui dipendenti attualmente occupati, ma anche sulle prospettive di occupazione futura, se importanti funzioni proprie di una pubblica amministrazione vengono attribuite ad un soggetto privato**, ancorchè controllato dalla stessa pubblica amministrazione, allora in quanto portatori di un preciso interesse collettivo e se non altro per coerenza con quanto affermato nel recente "Memorandum d'intesa su lavoro pubblico e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sottoscritto anche dai rappresentanti degli enti locali oltre che dalle organizzazioni sindacali, **riteniamo di avere, non solo il diritto, ma anche il dovere di fare il possibile perchè certe scelte non passino tranquillamente sotto silenzio.**

Saremmo, infine, curiosi di sapere anche quanti dipendenti ha e se ne ha Abiemmedue, che contratto collettivo di lavoro viene loro applicato, quali relazioni sindacali esistono e se esistono al suo interno?

Cordiali saluti

Per la FP-CGIL  
Gian Marco Brumana

**TRIBUNALE DI CAMERINO, sentenza n. 25 del 2007.**

**Deve escludersi l'adibizione a mansioni equivalenti del comandante della Polizia locale.**

Le funzioni di comandante della Polizia municipale sono individuate dalla legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986, il cui co. 1 dell'art. 9, stabilisce che: "il comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al corpo".

Il responsabile della Polizia municipale pertanto non ha possibilità di venir meno alla fiducia del sindaco, né il primo cittadino ha necessità di accordargliela, in quanto la sua posizione di lavoro è disgiunta da obiettivi di natura politica.

La normativa di riferimento riconosce al comandante del Corpo quella specificità e quella autonomia che sono elementi di peculiarità e atipicità che lo contraddistinguono dagli altri responsabili delle strutture comunali, anche di livello apicale.

E' in virtù di queste considerazioni che il Tribunale di Camerino, ha affermato, con la indicata sentenza, che "non è consentita la sua sostituzione con altro soggetto, essendogli riservata per espressa previsione normativa una disciplina diversa da quella degli altri dipendenti e pertanto in relazione alla peculiarità del ruolo rivestito deve escludersi che possano essere individuate mansioni equivalenti".

---

**MOBILITA'**

**TRA ENTI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI NON E' POSSIBILE LA MOBILITA'**  
**PREVISTA DALL'ART.30 DEL D.LGS165/01**

Si riporta di seguito la lettera inviata il 10 settembre scorso al Direttore ed ai lavoratori della Casa di Ricovero di Bergamo, ai responsabili delle U.O. del personale delle Aziende

Ospedaliera ed alle fondazioni ex IPAB provinciali in merito all'applicazione dell'istituto della mobilità ex art. 30 del D.Lgs 165/01

La scrivente organizzazione sindacale è venuta a conoscenza del fatto che alcuni dipendenti della casa di Ricovero di Bergamo sarebbero stati assunti da Aziende Ospedaliere della provincia di Bergamo attraverso l'istituto della mobilità prevista dal decreto legislativo 165/2001 e normato nel contratto della sanità pubblica dall'art. 33 del CCNL 1994/1997.

Questi fatti se confermati producono, secondo noi, due ordini di problemi.

Il primo legato al fatto che l'istituto della mobilità tra una fondazione privata ed una pubblica amministrazione non è possibile.

La mobilità, infatti, si può attuare solo tra enti pubblici e non con soggetti privati anche se applicano il CCNL delle autonomie locali o della sanità pubblica. In modo molto rigoroso abbiamo sempre detto ai dipendenti delle ipab che si sono trasformate in fondazioni che tutti gli istituti contrattuali potevano essere mantenuti tranne quello della mobilità.

Già un anno fa inviammo alle fondazioni una nota con il parere del 22 settembre 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui quanto abbiamo sostenuto emerge in modo chiaro.

*“Secondo il dettato del citato art. 30,- scriveva il dipartimento della Funzione pubblica- le Amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.*

*Ai fini dell'applicazione delle norme sulla mobilità, il concetto di pubblica Amministrazione va desunto dalla definizione contenuta nello stesso testo legislativo in cui la disposizione citata è inserita e, cioè, l'art. [1, comma 2](#), del [D.Lgs. n. 165 del 2001](#).*

*Le società per azioni partecipate - anche se per quota di maggioranza - non sono comprese nell'elenco di cui all'art. [1, comma 2](#), del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), trattandosi di soggetti di natura privatistica ( il parere era rivolto allo specifico caso di una società di capitali ma evidentemente vale anche per una fondazione). Quindi, salvo diverse disposizioni, non è applicabile l'art. 30 del citato decreto in favore del personale dipendente da una società per attuare la mobilità verso pubbliche Amministrazioni.*

*Nel caso di passaggio di attività, poi, se tale passaggio è operato da una pubblica Amministrazione ad una società od altro soggetto privato, una volta perfezionato il trasferimento dei dipendenti, muta il titolo del rapporto di lavoro in quanto muta la natura del datore.*

**La nostra posizione è quindi determinata dalla lettura delle norme e dei contratti, non certo dalla volontà di voler negare un'opportunità ai lavoratori. Essa ha lo scopo di tutelare i lavoratori.**

Infatti, la verifica della mancanza dei presupposti per la costituzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, determinerebbe la nullità dello stesso fin dall'origine; **questo, in parole povere, significa che se qualcuno in futuro ( anche dopo anni ) riscontrasse che la mobilità non era possibile il lavoratore potrebbe ritrovarsi senza rapporto di lavoro.**

Il secondo aspetto riguarda i rapporti e le relazioni sindacali che si determinano alla casa di ricovero.

Se queste richieste di mobilità non sono solo singole volontà dei lavoratori ma tentativi della direzione della Casa, come noi temiamo, di ricollocare il personale di alcuni profili ipotizzando un loro possibile futuro esubero, ci troveremmo di fronte all'ennesima violazione delle più elementari regole di relazioni sindacali.

In assenza di un piano industriale coerente e organico e di una discussione con le organizzazioni sindacali, in questo modo si determina una ristrutturazione di fatto di alcuni uffici arrivando all'esternalizzazione di tali settori come unica soluzione possibile.

Con la presente **vogliamo quindi informare i lavoratori sul fatto che, la soluzione che a prima vista può sembrare la migliore, quella della mobilità, rischia di trasformarsi in un danno, sia individualmente per la possibile perdita del posto di lavoro, che collettivamente con un processo di riorganizzazione e ristrutturazione non concordato.** Vogliamo anche informare le amministrazioni pubbliche che stanno dando corso a mobilità che non sono consentite dalla legge. Vogliamo infine rammentare alla Direzione del Gleno che la riorganizzazione e la discussione sul futuro della casa di ricovero non passa attraverso questo tipo di scorciatoie ma va affrontata complessivamente, in modo franco e corretto.

Funzione Pubblica CGIL  
Giacomo Pessina

**CORTE DI CASSAZIONE, sez. Un., sentenza del 7 febbraio 2007, n. 2693.**

**Deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo in presenza di procedure concorsuali interne preordinate al passaggio da un'area all'altra.**

Per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'Amministrazione con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono anche i procedimenti concorsuali "interni" destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Solo le progressioni all'interno di ciascuna area o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori (in relazione al disposto dell'art. 52, co. 1, del D.Lgs 165/2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i

poteri del privato datore di lavoro, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria.

**CORTE DI CASSAZIONE, sez.Un., sentenza 8 maggio 2007, n. 10374.**

**Nei concorsi interni nella stessa area la giurisdizione è del giudice ordinario.**

L'art. 63, co. 5, D.Lgs n. 165/2001, allorché riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", si riferisce non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a consentire l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore. Ne consegue che le controversie sorte con riferimento a tali procedure sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre solo le controversie che attengono ad una selezione-concorso interna, che comporta il passaggio (a soli fini economici) da una qualifica ad un'altra nell'ambito della stessa area, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

---

## **SANITA' PUBBLICA**

### L'INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI COMPETE A TUTTI I TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E A TUTTO IL PERSONALE ESPOSTO IN MODO PERMANENTE AL RISCHIO RADIOLOGICO

Si riporta ai lavoratori dell'Azienda sanitaria di Treviglio circa l'applicazione delle ferie aggiuntive per il personale soggetto a rischio radiologico

1. L'Art. 5 CCNL II biennio 2000/2001, al comma 6 stabilisce che "Al personale dei commi 1 ("**tecnici sanitari di radiologia**") e comma 3 ("**personale diverso dai tecnici di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico**") **competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.**"
2. l'Azienda considera i 15 giorni di ferie comprensivi dei sabati e delle domeniche riducendo di fatto i giorni di ferie reali usufruiti dai lavoratori a soli 11 giorni (la modifica sul computo dei giorni di ferie è stata applicata da oltre due anni);
3. come FP CGIL unitamente al componente CGIL presente all'interno della RSU avevamo protestato con l'azienda esprimendo il nostro dissenso sulla posizione assunta e chiesto quello che ritenevamo, e continuiamo a ritenere il corretto rispetto dell'articolo contrattuale: **i 15 giorni di ferie devono essere intesi come giorni lavorativi e non da calendario;**

4. l'Azienda si era dichiarata indisponibile alle nostre richieste ribadendo di avere assunta la posizione di una lettura restrittiva dell'articolo contrattuale a seguito di uno specifico parere ARAN che ci aveva a suo tempo presentato, dichiarando altresì di essere su questo punto disposta ad affrontare un eventuale nostro ricorso di fronte al Giudice del lavoro;
5. attraverso il nostro delegato CGIL in RSU, Gigi Ferrari avevamo:
  - a) raccolto tutta la giurisprudenza in merito;
  - b) interessato il Collegio dei Tecnici Radiologi;
  - c) dato la nostra piena disponibilità a predisporre un eventuale ricorso di fronte al Giudice del Lavoro dando, da subito, la disponibilità a costruire la vertenza e a supportare in prima battuta i lavoratori fino alla conciliazione obbligatoria di fronte alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Fatte queste premesse ribadiamo:

**A. il nostro totale dissenso sulla posizione aziendale;**

**B. la nostra totale disponibilità per supportare i lavoratori in caso decidessero di procedere avverso l'Azienda, posizione del resto già a suo tempo rappresentata.**

**In merito ad improvvise e miracolistiche richieste di altre organizzazioni sindacali che stranamente si svegliano a oltre due anni dalla decisione aziendale e che precedentemente non hanno mai appoggiato le nostre richieste, non possiamo non notare che siamo alla vigilia delle elezioni della RSU: ci auguriamo che non si tratti di un "fumo" creato appositamente. Il Sindacato non usa i lavoratori, li difende e li supporta; se invece si vuole fare una battaglia seria e non un "cinema" già visto in altre occasioni, allora la CGIL è disponibile, ed è pronta ad utilizzare tutte le armi che la normativa ci mette a disposizione.**

**Noi ci siamo diteci solo se e quando volete cominciare.**

FP CGIL  
F.to Mavì Gardella

***SE VUOI RICEVERE "IL FOGLIO" DEI LAVORATORI DELLA FUNZIONE PUBBLICA NEL SUO FORMATO ELETTRONICO DIRETTAMENTE AL TUO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA O A QUELLO DEL TUO UFFICIO SEGNALACI IL TUO INDIRIZZO E-MAIL ED INVIALO AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:***

***fpbergamo@cgil.lombardia.it***

---

**COMITATO ISCRITTI AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO**

**STIPULATO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO  
PER I LAVORATORI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO**

***IL COMITATO ISCRITTI FP CGIL***

**ESPRIME GRANDE SODDISFAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL  
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DA PARTE DELLA RSU E  
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 40 DEL CCNL 7.4.1999  
CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DEL FONDO FASCE**

**RITIENE FONDAMENTALI LE MODIFICHE AL CONTRATTO DECENTRATO  
FORTEMENTE VOLUTE DAI COMPONENTI CGIL IN RSU E OTTENUTE SIA  
IN SEDE DI DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DECENTRATO  
IN RSU CHE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE AZIENDALE IN ORDINE A:**

**- FORMAZIONE**

**- PROGETTI SENZA DEBITO ORARIO**

**FORMAZIONE**

**D'ORA IN AVANTI LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI TUTTO IL  
PERSONALE NON SARA' PIU' DECISA UNILATERALMENTE  
DALL'AZIENDA, MA SARA' IL FRUTTO DI UNA CONTRATTAZIONE  
DECENTRATA TRA RSU, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E AZIENDA NEL  
RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 2, PUNTO V E  
DALL'ART. 29 DEL CCNL 7.04.1999.**

***LA FP CGIL***

- HA SEMPRE ATTRIBUITO GRANDISSIMA IMPORTANZA AL RUOLO  
CHE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE HA RIVESTITO E SEMPRE  
PIU' RIVESTIRA' PER IL FUTURO***
- CONSIDERA FONDAMENTALE CHE LA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE SIA UN'OPPORTUNITA' PER TUTTI I  
LAVORATORI AL DI LA' DEL RUOLO RIVESTITO***
- RIFIUTA LA SPECULAZIONE ECONOMICA CHE LA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE FINO AD OGGI HA RAPPRESENTATO***

- **RITIENE INACCETTABILE CHE, CON IL CONSENSO SINDACALE, PER MATERIE PER CUI E' PREVISTA LA CONTRATTAZIONE, LE DECISIONE SIANO LASCIATE UNILATERALMENTE ALL'AZIENDA**
- **PROPRIO IN MERITO AL MANCATO RISPETTO DEGLI ARTICOLI DEL CONTRATTO NAZIONALE CHE STABILISCONO CHE "I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER ADEGUARLO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE" SONO MATERIE DEPUTATE ALLA CONTRATTAZIONE LA FP CGIL, DA SOLA, AVEVA APERTO UNA VERTENZA CONTRO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI TREVIGLIO PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE.**

**CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO E L'ACCETTAZIONE, DA PARTE DELL'AZIENDA, DELLA POSIZIONE DELLA FP CGIL SUL RISPETTO DELLA NORMA CONTRATTUALE, QUESTA VERTENZA VEDRA' LA SUA POSITIVA CHIUSURA.**

### **PROGETTI**

#### **FINALMENTE PROGETTI SENZA DEBITO ORARIO**

**SINO AD OGGI I PROGETTI ERANO EFFETTUATI DAI LAVORATORI CON DEBITO ORARIO. CONSEGUENZA DIRETTA DELL'OPERAZIONE ERA: DA UN LATO IL LAVORATORE ERA INCENTIVATO CON SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI PRODUTTIVITA', DALL'ALTRO LO STESSO LAVORATORE DOVEVA RENDERE ALL'AZIENDA ORE DI LAVORO RAPPORTATE ALL'ENTITA' DEL PROGETTO: DI FATTO RENDEVA SOLDI ALL'AZIENDA.**

**PECCATO CHE LA NORMATIVA NAZIONALE NON PREVEDA QUESTA POSSIBILITA'**

**PROPRIO IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DELLA FP CGIL PER IL RISPETTO DELLA NORMA CHE PREVEDE SOLO DUE FATTISPECIE DI ORARIO: L'ORARIO DI LAVORO E LE ORE STRAORDINARIE D'ORA IN AVANTI I PROGETTI VERRANNIO EFFETTUATI SENZA DEBITO ORARIO.**

#### ***LA FP-CGIL, INOLTRE:***

**RITIENE CHE IL CONTRATTO DECENTRATO NON SIA LA SOLA STRADA DA PERCORRERE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DEI LAVORATORI DELL'AZIENDA DI TREVIGLIO**

**GRAVI CARENZE DI PERSONALE - RIENTRI URGENTI - FERIE CHE SI ACCUMULANO - ORE STRAORDINARIE IN SALITA - PROLUNGAMENTO DEI TURNI - MANCATO RISPETTO DELLE 11 ORE DI RIPOSO TRA UN**

**TURNO E L'ALTRO – SPESSO IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PAUSA PRANZO – RITMI DI LAVORO SEMPRE PIU' STRESSANTI**

**QUESTI PROBLEMI NON POSSONO ESSERE RISOLTE DA EURO DEI RIENTRI URGENTI O DAI PASSAGGI DI FASCIA**

**SOLO UNA VERA POLITICA DEL PERSONALE CHE PONGA AL CENTRO IL LAVORATORE E LA QUALITA' DEL LAVORO PER UN MIGLIOR SERVIZIO ALL'UTENZA POTRANNO REALMENTE MIGLIORARE LA SITUAZIONE DEI LAVORATORI A TREVIGLIO E IN TUTTA L'AZIENDA.**

**IN AZIENDA DI TREVIGLIO ABBIAMO LAVORATORI CHE ANCHE DA PIU' DI DIECI ANNI SONO IN POSIZIONE DI PRECARIATO: PRIMA CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO POI CON CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE**

**L'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA SENOLOGIA DI ROMANO E DELLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE SUL TERRITORIO (A CUI SOLI COME FP CGIL CI SIAMO DICHIARATI CONTRARI) DOVEVA SERVIRE SECONDO QUANTO DICHIARATO DALL'AZIENDA AD ASSUMERE ALTRO PERSONALE INFERMIERISTICO. CI CHIEDIAMO COME MAI LA SITUAZIONE NEI REPARTI SIA INVECE ULTERIORMENTE PEGGIORATA**

**COMITATO ISCRITTI FP CGIL AZIENDA DI TREVIGLIO**

---

**DOMANDA DI PENSIONE.**

- Con circolari n. 34 e n. 10 rispettivamente del 17 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004 l'Inpdap ha fornito le prime disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la liquidazione ed il pagamento della pensione in modalità definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004 nonché la compilazione del nuovo modello "PA04" di trasmissione delle informazioni da parte degli datori di lavoro. L'interessato è tenuto a presentare la domanda volta al riconoscimento di un trattamento pensionistico sia all'ente o all'amministrazione presso cui svolge l'attività lavorativa sia alla sede provinciale o territoriale dell'Inpdap, competente per territorio.

- Al fine di semplificare la procedura per il pagamento della pensione, la relativa domanda indirizzata all'Inpdap deve essere corredata di tutti gli allegati facenti parte integrante dell'istanza stessa e deve contenere tutte le informazioni necessarie per il pagamento della prestazione.
- Considerato che l'ente datore di lavoro è tenuto ad inviare alla competente sede Inpdap la documentazione informatica e cartacea (ivi compresa la domanda di pensione dell'interessato) almeno tre mesi prima rispetto alla data prevista per il collocamento a riposo, è nell'interesse dell'iscritto presentare l'istanza con un congruo anticipo rispetto ai suddetti termini al fine di rispettare i tempi tecnici occorrenti al compimento di tutte le operazioni necessarie alla liquidazione ed al pagamento della pensione in modalità definitiva. Resta fermo, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 59, co. 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede: "le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento.
- La facoltà di revoca dell'istanza di risoluzione del rapporto di lavoro da parte degli interessati ( e quindi dell'istanza di pensione) è possibile in relazione alle modalità ed ai termini previsti dai contratti collettivi di lavoro o dai regolamenti interni delle singole amministrazioni o enti di appartenenza.
- La presentazione della domanda all'ente datore di lavoro autorizza quest'ultimo ad avviare tutte le operazioni di propria competenza al fine di consentire all'Inpdap la liquidazione e l'ammissione al pagamento del trattamento pensionistico. Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa e per una corretta informazione al dipendente sullo stato del procedimento gli enti datori di lavoro sono tenuti a consegnare all'interessato, contestualmente alla trasmissione dei dati all'Inpdap, una copia cartacea del modello "PA04".